La corretta liquidazione del danno patrimoniale (lucro cessante) dellâ??avvocato

Descrizione

Il Tribunale di Cremona condannava la compagnia di assicurazione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subÃ¬ti, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 3 dicembre 2005, da un **giovane avvocato** che al momento dellâ??incidente aveva 32 anni. La Corte di Appello, rigettando il motivo di impugnazione proposto da questâ??ultimo, riteneva che non dovesse essere ulteriormente incrementata la somma giÃ riconosciuta a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacitÃ lavorativa (la cui specifica voce era stata liquidata in Euro 470.000,00), determinata dal primo giudice sulla base della moltiplicazione del reddito dellâ??anno precedente il sinistro per il coefficiente di cui al R.D. n. 1403 del 1922. Tale statuizione veniva impugnata dal danneggiato con ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 16913/19) censurÃ² la sentenza dâ??appello sotto due distinti, ma connessi, profili: per avere fatto **applicazione dei coefficienti di cui al R.D. n. 1403 del 1922** e per avere posto **a base del calcolo il mero reddito dellâ??anno precedente al sinistro**. Sotto il primo profilo, la Corte di Cassazione, dando continuitÃ ad un orientamento giÃ formatosi sulla base di diverse pronunce, reputÃ² che: â??***il danno permanente da incapacitÃ di guadagno non potesse piÃ¹ liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dellâ??aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi dâ??interesse, non potevano ritenersi idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno*** *e, pertanto, a rispettare il dettato dellâ??articolo 1223 cod. civ. e il principio di integralitÃ del risarcimento di cui esso Ã¨ espressione. StatuÃ¬, dunque, che il giudice di merito avrebbe dovuto avvalersi di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti come, per es., i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali. Sotto il secondo profilo, sullâ??assunto del* ***prevedibile progressivo incremento reddituale che notoriamente caratterizza lâ??attivitÃ professionale di avvocato****, affermÃ² che doveva essere utilizzata, come riferimento, la retribuzione media dellâ??intera vita lavorativa della categoria di pertinenzaâ??.*

Rinviata, dunque, la causa alla Corte dâ??Appello di Brescia il giudice del rinvio, con sentenza 6 maggio 2022, n. 547, procedeva alla rideterminazione dellâ??importo da liquidare a titolo di danno futuro da perdita della capacitÃ lavorativa. La Corte territoriale procedeva: â??*ad una liquidazione unitaria, basata sulla* ***Tabella dei redditi degli avvocati compilata dalla Cassa Forense****, debitamente prodotta in atti, che individua un reddito crescente nella misura del 4,5% sino al 45 anno di etÃ e del 2,5% sino al 64 anno dâ??etÃ , nonchÃ© un reddito successivo decrescente nella misura del 6% annuo sino a stabilizzarsi dal 74 allâ??80 anno di etÃ , anno in cui Ã¨ prevista la cessazione dellâ??attivitÃ professionale. Al fine di eliminare il c.d. â??montante di anticipazioneâ?• â?? e cioÃ¨ per tener conto del fatto che il danneggiato percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasto sano, avrebbe incassato solo tra n anni â?? la Corte bresciana ha previsto poi di applicare al risultato dellâ??operazione un tasso di scontoâ??*.

La Corte di Cassazione (sentenza del 12 agosto 2025 n.23108), cui Ã¨ stata portata allâ??esame la sentenza di rinvio della Corte bresciana ha ritenuto che: â??***il procedimento di liquidazione del danno da perdita di guadagno Ã¨ del tutto corretto in iure, essendosi essa debitamente uniformata al duplice principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, che imponeva, da un lato, lâ??abbandono dei coefficienti del R.D. n. 1403/1922 e lâ??utilizzazione di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti, dallâ??altro, di tenere conto del prevedibile progressivo incremento reddituale che caratterizza notoriamente lâ??attivitÃ professionale dellâ??avvocato***â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
17 Ago 2025